

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

ELENCO COMMA EMENDATI

PAGINA	ARTICOLO	COMMA
IV	5	1 - D
IV	5	2.2
IX	11	1.1
IX	11	1.5
IX	11	1.6
XI	12	3
XIII	14	4-D
XV	15	ABROGATO
XV	18	3
XV	18	4
XV	18	5
XV	18	6
XVI	19	1
XVI	20	1
XVI	20	3
XVII	21	ABROGATO
XIX	27	1

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituito l'Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali, in seguito chiamato Istituto.

ART. 2 – SEDE

L'Istituto ha sede presso l'Università della Calabria; può istituire sedi distaccate in tutto il mondo presso Università italiane comunitarie e non.

ART. 3 – FINALITÀ

L'Istituto ha come scopo la ricerca scientifica, la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale e la promozione della formazione universitaria tesa alla promozione e allo sviluppo del territorio in uno spirito internazionale volto all'instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale per contribuire ad accrescere la possibilità di un'evoluzione di tutte le regioni del mondo verso forme di organizzazione sovranazionale, verso le libertà democratiche, verso il progresso economico e la giustizia sociale.

L'Istituto svolge la sua attività in modo indipendente e libero da condizionamenti a vantaggio dell'Università della Calabria e della Regione Calabria tenendo in conto la rilevanza della dimensione sovranazionale.

L'Istituto si propone altresì

- b. di promuovere e provvedere alla pubblicazione di studi su problemi politici, giuridici, economici e sociali della comunità internazionale;
- c. di promuovere attività di studio, di ricerca e di cultura nei campi delle scienze giuridiche, ambientali, fisico-matematiche, naturali, delle tecno-scienze e delle scienze storiche, sociali e umane, nonché delle politiche industriali e di commercio comunitario ed internazionali;
- d. di provvedere, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle attività delle organizzazioni internazionali, di curare la diffusione nazionale ed internazionale delle correnti di pensiero e dei punti di vista, ufficiali, individuali e privati, che si manifestino nelle regioni del mondo riguardo alle problematiche internazionali,
- e. di organizzare convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza dei problemi internazionali e sostenere il formarsi

TESTO MODIFICATO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituito l'Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali, in seguito chiamato Istituto.

ART. 2 – SEDE

L'Istituto ha sede presso l'Università della Calabria; può istituire sedi distaccate in tutto il mondo presso Università italiane comunitarie e non.

ART. 3 – FINALITÀ

L'Istituto ha come scopo la ricerca scientifica, la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale e la promozione della formazione universitaria tesa alla promozione e allo sviluppo del territorio in uno spirito internazionale volto all'instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale per contribuire ad accrescere la possibilità di un'evoluzione di tutte le regioni del mondo verso forme di organizzazione sovranazionale, verso le libertà democratiche, verso il progresso economico e la giustizia sociale.

L'Istituto svolge la sua attività in modo indipendente e libero da condizionamenti a vantaggio dell'Università della Calabria e della Regione Calabria tenendo in conto la rilevanza della dimensione sovranazionale.

L'Istituto si propone altresì

- a. di promuovere e provvedere alla pubblicazione di studi su problemi politici, giuridici, economici e sociali della comunità internazionale;
- b. di promuovere attività di studio, di ricerca e di cultura nei campi delle scienze giuridiche, ambientali, fisico-matematiche, naturali, delle tecno-scienze e delle scienze storiche, sociali e umane, nonché delle politiche industriali e di commercio comunitario ed internazionali;
- c. di provvedere, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle attività delle organizzazioni internazionali, di curare la diffusione nazionale ed internazionale delle correnti di pensiero e dei punti di vista, ufficiali, individuali e privati, che si manifestino nelle regioni del mondo riguardo alle problematiche internazionali,
- d. di organizzare convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza dei problemi internazionali e sostenere il formarsi

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

nella pubblica opinione di un movimento in favore dell'Istituto internazionale;

- f. di favorire la preparazione ed il perfezionamento dei vari gruppi interessati ed in particolare dei giovani sui problemi internazionali e delle organizzazioni internazionali attraverso corsi di formazione e di specializzazione;
- g. di favorire, anche con l'assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca scientifica e l'approfondimento della conoscenza nel campo dell'organizzazione internazionale da parte di studiosi e giovani .
- h. di offrire agli organi competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di studio e di documentazione;di collaborare con organizzazioni regionali, nazionali, estere ed internazionali, aventi fini analoghi e di partecipare a federazioni, comitati ed altri enti associativi a carattere internazionale.
- i. di offrire consulenza scientifica, programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura di servizi ai propri soci nonché a soggetti pubblici e privati;
- j. favorire forme di sostegno e di promozione per giovani ricercatori e laureati.
- k. per raggiungere le sue finalità, l'Istituto può anche aderire ad altri enti, in particolare a carattere universitario o para-universitario.
- l. l'Istituto opera in spirito di reciproca collaborazione con le Università della Calabria, in coerenza con la specialità istituzionale della stessa, e con altri centri scientifico-culturali, nazionali ed internazionali, rilevanti nell'ambito dei programmi dell'Istituto.
- m. l'Istituto persegue la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni locali, in apertura alle culture regionali, nazionali ed estere.

ART. 4 – NATURA E REGIME GIURIDICO

1. L'Istituto è costituito come associazione di carattere privato e non ha fini di lucro.
2. Con piena autonomia gestionale, amministrativa e di programmazione scientifica, esso orienta la sua

nella pubblica opinione di un movimento in favore dell'Istituto internazionale;

- e. di favorire la preparazione ed il perfezionamento dei vari gruppi interessati ed in particolare dei giovani sui problemi internazionali e delle organizzazioni internazionali attraverso corsi di formazione e di specializzazione;
- f. di favorire, anche con l'assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca scientifica e l'approfondimento della conoscenza nel campo dell'organizzazione internazionale da parte di studiosi e giovani .
- g. di offrire agli organi competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di studio e di documentazione;di collaborare con organizzazioni regionali, nazionali, estere ed internazionali, aventi fini analoghi e di partecipare a federazioni, comitati ed altri enti associativi a carattere internazionale.
- h. di offrire consulenza scientifica, programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura di servizi ai propri soci nonché a soggetti pubblici e privati;
- i. favorire forme di sostegno e di promozione per giovani ricercatori e laureati.
- j. per raggiungere le sue finalità, l'Istituto può anche aderire ad altri enti, in particolare a carattere universitario o para-universitario.
- k. l'Istituto opera in spirito di reciproca collaborazione con le Università della Calabria, in coerenza con la specialità istituzionale della stessa, e con altri centri scientifico-culturali, nazionali ed internazionali, rilevanti nell'ambito dei programmi dell'Istituto.
- l. l'Istituto persegue la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni locali, in apertura alle culture regionali, nazionali ed estere.

ART. 4 – NATURA E REGIME GIURIDICO

1. L'Istituto è costituito come associazione di carattere privato e non ha fini di lucro;
2. Con piena autonomia gestionale, amministrativa e di programmazione scientifica, esso orienta la

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

azione secondo specifici programmi pluriennali e bilanci annuali.

ART. 5 - SOCI

1. I soci dell'Istituto si distinguono in:
 - a) soci fondatori;
 - b) soci sostenitori;
 - c) soci ordinari.
2. Sono soci fondatori, sostenitori e ordinari quegli Enti, pubblici o privati, o persone che contribuiscono con quote annue non inferiori a quelle stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di valutare, ed eventualmente accettare, quote associative che vengano corrisposte tramite mezzi differenti dal mero pagamento in danaro.
4. L'Università della Calabria, in quanto istituzione ospitante dell'Istituto, è esentata dalla corresponsione della quota associativa annuale.
5. Le nuove richieste di adesione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Istituto:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. il Direttore
- e. il Collegio sindacale
- f. il Comitato Scientifico
- g. La Consulta dei Direttori dei Laboratori e Centri di Ricerca
- h. I Laboratori ed i Centri di Ricerca

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Alle sedute possono partecipare, con funzione consultiva, i sostenitori, i direttori

TESTO MODIFICATO

sua azione secondo specifici programmi pluriennali e bilanci annuali.

ART. 5 - SOCI

1. I soci dell'Istituto si distinguono in:
 - a) soci fondatori;
 - b) soci sostenitori;
 - c) soci ordinari.
 - d) soci onorari**
2. Sono soci fondatori, sostenitori e ordinari quegli Enti, pubblici o privati, o persone che contribuiscono con quote annue non inferiori a quelle stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari quegli Enti, pubblici o privati, o persone fisiche che il Consiglio Direttivo propone come tali all'Assemblea dei soci. I soci onorari sono esclusi dal versamento delle quote di adesione annuale.
3. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di valutare, ed eventualmente accettare, quote associative che vengano corrisposte tramite mezzi differenti dal mero pagamento in danaro.
4. L'Università della Calabria, in quanto istituzione ospitante dell'Istituto, è esentata dalla corresponsione della quota associativa annuale.
5. Le nuove richieste di adesione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Istituto:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. il Direttore
- e. il Collegio sindacale
- f. il Comitato Scientifico
- g. La Consulta dei Direttori dei Laboratori e Centri di Ricerca
- h. I Laboratori ed i Centri di Ricerca

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

delle aree scientifiche ed i membri del Comitato Scientifico.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

L'Assemblea viene inoltre convocata sempre dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora ciò sia richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei punti dell'ordine del giorno, da:

- a. almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, oppure
 - b. il Collegio sindacale, in materie di sua competenza, oppure
 - c. almeno un decimo dei soci.
3. La convocazione avviene in forma scritta, deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima del giorno della seduta.
 4. L'Assemblea, per fondati motivi e per ragioni di funzionalità, può tenersi anche al di fuori della sede dell'Istituto, e comunque in un'altra località della Calabria.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

TESTO MODIFICATO

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Alle sedute possono partecipare, con funzione consultiva, i sostenitori, i direttori delle aree scientifiche ed i membri del Comitato Scientifico.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

L'Assemblea viene inoltre convocata sempre dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora ciò sia richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei punti dell'ordine del giorno, da:

- a. almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, oppure
 - b. il Collegio sindacale, in materie di sua competenza, oppure
 - c. almeno un decimo dei soci.
3. La convocazione avviene in forma scritta, deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima del giorno della seduta.
 4. L'Assemblea, per fondati motivi e per ragioni di funzionalità, può tenersi anche al di fuori della sede dell'Istituto, e comunque in un'altra località della Calabria.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

- a. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale e la fissazione delle rispettive indennità;
- b. l'approvazione del bilancio annuale con le relative relazioni, compresa la relazione previsionale.
- c. l'approvazione del regolamento interno dell'Istituto predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. l'esame di tutti i punti dell'ordine del giorno della cui trattazione l'Assemblea è stata incaricata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio sindacale.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è competente per valutare:
 - a. modificazioni dello statuto;
 - b. scioglimento dell'associazione.;
 - c. La perdita della qualità di socio che è deliberata dall'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza dei due terzi dei soci, nei casi di mancato pagamento della quota sociale, di espresso recesso e/o per gravi motivi lesivi dell'immagine dell'Istituto o in violazione dello statuto

ART. 9 – DIRITTO DI INTERVENTO E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all'Assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota di adesione.
2. La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei soci.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta straordinaria a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibera col consenso di tre quarti dei soci.
4. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona. Sono esclusi dall'esercizio

- TESTO MODIFICATO**
- a. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale e la fissazione delle rispettive indennità;
 - b. l'approvazione del bilancio annuale con le relative relazioni, compresa la relazione previsionale.
 - c. l'approvazione del regolamento interno dell'Istituto predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. l'esame di tutti i punti dell'ordine del giorno della cui trattazione l'Assemblea è stata incaricata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio sindacale.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è competente per valutare:
 - a. modificazioni dello statuto;
 - b. scioglimento dell'associazione.;
 - c. La perdita della qualità di socio che è deliberata dall'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza dei due terzi dei soci, nei casi di mancato pagamento della quota sociale, di espresso recesso e/o per gravi motivi lesivi dell'immagine dell'Istituto o in violazione dello statuto

ART. 9 – DIRITTO DI INTERVENTO E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all'Assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota di adesione.
2. La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei soci.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta straordinaria a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibera col consenso di tre quarti dei soci.
4. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona. Sono esclusi dall'esercizio della delega gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti dell'Istituto nonché gli altri soggetti

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

della delega gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti dell'Istituto nonché gli altri soggetti indicati all'art. 2372, quarto comma, del Codice Civile. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il legale rappresentante o procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio, esprimendo al massimo due voti, compreso il proprio.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento di questi, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal più anziano dei soci presenti.
2. Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un segretario e, ove occorra, almeno due scrutatori.
3. Per ogni riunione dell'Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Ogni socio ha diritto di prendere visione di questi verbali presso la sede dell'Istituto.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto per un terzo da membri del Comitato Organizzatore Progetto Magellano, per un terzo da esponenti dell'Università della Calabria e per un terzo, in egual numero, da rappresentanti di enti locali, amministrazioni sovra-comunali ed enti privati.
- Il gruppo di afferenza dell'Università della Calabria è così costituito:
- a. un membro nominato dal Rettore;
 - b. un membro nominato da ciascuna delle Facoltà aderenti
 - c. in caso di allargamento del numero delle facoltà aderenti le stesse collegialmente, eleggeranno i membri rappresentanti prevedendone una turnazione annuale.

TESTO MODIFICATO

indicati all'art. 2372, quarto comma, del Codice Civile. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il legale rappresentante o procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio, esprimendo al massimo due voti, compreso il proprio.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento di questi, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal più anziano dei soci presenti.
2. Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un segretario e, ove occorra, almeno due scrutatori.
3. Per ogni riunione dell'Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Ogni socio ha diritto di prendere visione di questi verbali presso la sede dell'Istituto.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto fino a tre membri del Comitato Organizzatore Progetto Magellano, fino a 4 membri da esponenti dell'Università della Calabria aderente, fino a 4 da rappresentanti di enti locali ed amministrazioni sovra-comunali, e da un membro degli enti privati.
- Il gruppo di afferenza dell'Università della Calabria è costituito da una rappresentanza nominata dal Senato accademico su proposta delle Facoltà aderenti e in sintonia con le aree scientifiche presenti nell'Istituto.
- Per quanto attiene le elezioni dei membri appartenenti alle aree di afferenza sovra-comunali, comunali e private, ogni area

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Per quanto attiene le elezioni dei membri appartenenti alle aree di afferenza sovra-comunali, comunali e private, ogni area indicherà collegialmente, prevedendone una turnazione annuale, l'elenco dei componenti di riferimento all'interno del Consiglio Direttivo.

Il numero di membri del Consiglio Direttivo può variare in ragione delle necessità di allargamento dell'Istituto, non superando, in ogni caso il numero di 12 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

2. Il Direttore ed il rappresentante del Comitato Scientifico partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo dell'Istituto. Ad esso competono gli atti dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera le linee guida in tema di assetto scientifico e gestionale; in tal senso adotta gli atti a ciò corrispondenti, ed in particolare delibera i piani annuali e pluriennali ed il bilancio preventivo ed esprime valutazioni sul bilancio consuntivo Il Consiglio Direttivo delibera inoltre:

- e. l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili e di diritti reali; la costituzione di ipoteche e di altri diritti di garanzia gravanti sui beni citati;
- f. l'assunzione di personale al di fuori dell'organigramma già approvato dallo stesso Consiglio per esigenze specifiche e temporali;
- g. l'accensione di prestiti bancari, in particolare mutui, qualora l'importo superi il limite stabilito dal Consiglio Direttivo per le competenze del direttore;
- h. altri atti giuridici e attività per i quali il Consiglio Direttivo si sia precedentemente riservata l'approvazione.

4. Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Istituto o, in casi eccezionali, altrove nel territorio nazionale, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richieda per iscritto la

indicherà collegialmente, prevedendone una turnazione annuale, l'elenco dei componenti di riferimento all'interno del Consiglio Direttivo.

Il numero di membri del Consiglio Direttivo può variare in ragione delle necessità di allargamento dell'Istituto, non superando, in ogni caso il numero di 12 membri.

I soci onorari possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed è rieleggibile solo per un mandato.

1. Il Direttore ed il rappresentante del Comitato Scientifico partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo dell'Istituto. Ad esso competono gli atti dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera le linee guida in tema di assetto scientifico e gestionale; in tal senso adotta gli atti a ciò corrispondenti, ed in particolare delibera i piani annuali e pluriennali ed il bilancio preventivo ed esprime valutazioni sul bilancio consuntivo Il Consiglio Direttivo delibera inoltre:

- a. l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili e di diritti reali; la costituzione di ipoteche e di altri diritti di garanzia gravanti sui beni citati;
- b. l'assunzione di personale al di fuori dell'organigramma già approvato dallo stesso Consiglio per esigenze specifiche e temporali;
- c. l'accensione di prestiti bancari, in particolare mutui, qualora l'importo superi il limite stabilito dal Consiglio Direttivo per le competenze del direttore;
- d. altri atti giuridici e attività per i quali il Consiglio Direttivo si sia precedentemente riservata l'approvazione.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Istituto o, in casi eccezionali, altrove nel territorio nazionale, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richieda per iscritto la

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio sindacale.

5. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata per iscritto dal Presidente, di norma almeno cinque giorni prima della data della seduta, indicando ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'inversione dei punti nell'ordine del giorno, è consentito previa approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
7. Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. La nomina di un nuovo Consiglio deve essere effettuata nella prima riunione dell'Assemblea successiva a tale scadenza.
8. Il Consiglio Direttivo delega al Direttore competenze relative all'ordinaria amministrazione, comprensive del diritto di rappresentanza e della firma sociale ad essa connesse.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2. Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Vicepresidente, scegliendolo tra i propri membri. Il Vicepresidente assume gli obblighi ed i doveri del Presidente in caso di assenza temporanea o di impedimento di quest'ultimo. Qualora l'impedimento fosse permanente, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente.
3. Il Presidente elabora le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale dell'Istituto.

TESTO MODIFICATO

maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio sindacale.

4. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata per iscritto dal Presidente, di norma almeno cinque giorni prima della data della seduta, indicando ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'inversione dei punti nell'ordine del giorno, è consentito previa approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
6. Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. La nomina di un nuovo Consiglio deve essere effettuata nella prima riunione dell'Assemblea successiva a tale scadenza.
7. Il Consiglio Direttivo delega al Direttore competenze relative all'ordinaria amministrazione, comprensive del diritto di rappresentanza e della firma sociale ad essa connesse.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2. Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Vicepresidente, scegliendolo tra i propri membri. Il Vicepresidente assume gli obblighi ed i doveri del Presidente in caso di assenza temporanea o di impedimento di quest'ultimo. Qualora l'impedimento fosse permanente, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente.
3. Il Presidente elabora le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale dell'Istituto.

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

Il Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili in luogo del Consiglio.

4. Direttivo o di altri organi. Dovrà comunque informarne il Consiglio Direttivo o gli altri organi nella successiva seduta per la ratifica.
5. Alla scadenza del mandato ed in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica solo ed esclusivamente per l'ordinaria amministrazione e sino alle elezioni per il rinnovo della carica.

ART. 13 - DIRETTORE

1. Il Direttore si pone quale vertice professionale dell'Istituto e attua le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale. E' competente, su delega da parte del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione dell'Istituto, tranne nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento interno la riservino esplicitamente ad altri organi.
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina o revoca il Direttore dell'Istituto, ne stabilisce il relativo compenso e la durata dell'incarico, che non può essere superiore a tre anni. L'incarico del Direttore è rinnovabile.
3. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente, che informa periodicamente il Consiglio Direttivo per le opportune valutazioni.
4. Di concerto con il Consiglio Direttivo il Direttore può delegare competenze esecutive in singoli settori anche a persone esterne.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, per un periodo inferiore a 30 giorni, le relative funzioni sono temporaneamente affidate al Presidente. Per un periodo superiore ai 30 giorni, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare un sostituto o, ove ne ricorrano le condizioni, procedere alla revoca del Direttore e quindi ad una nuova nomina.

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico, nel quale tutti i settori sono rappresentati di norma in egual misura, è eletto su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

TESTO MODIFICATO

Il Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili ma dovrà sottoporle al Consiglio nella prima seduta utile per la ratifica.

4. Alla scadenza del mandato ed in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica solo ed esclusivamente per l'ordinaria amministrazione e sino alle elezioni per il rinnovo della carica.

ART. 13 - DIRETTORE

1. Il Direttore si pone quale vertice professionale dell'Istituto e attua le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale. E' competente, su delega da parte del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione dell'Istituto, tranne nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento interno la riservino esplicitamente ad altri organi.
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina o revoca il Direttore dell'Istituto, ne stabilisce il relativo compenso e la durata dell'incarico, che non può essere superiore a tre anni. L'incarico del Direttore è rinnovabile.
3. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente, che informa periodicamente il Consiglio Direttivo per le opportune valutazioni.
4. Di concerto con il Consiglio Direttivo il Direttore può delegare competenze esecutive in singoli settori anche a persone esterne.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, per un periodo inferiore a 30 giorni, le relative funzioni sono temporaneamente affidate al Presidente. Per un periodo superiore ai 30 giorni, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare un sostituto o, ove ne ricorrano le condizioni, procedere alla revoca del Direttore e quindi ad una nuova nomina.

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo tra soggetti designati all'interno delle Facoltà aderenti e dura in carica tre anni.
2. Possono essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico persone di alta qualificazione scientifica ed accademica, che rispondano per le loro

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

2. Possono essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico esclusivamente persone di alta qualificazione scientifica e professionale, che rispondano per le loro specifiche caratteristiche agli scopi e alle esigenze dell'Istituto. I membri possono essere riconfermati una sola volta; comunque non si può procedere alla riconferma di più di due terzi dei membri. Al presidente uscente del Comitato Scientifico è riconosciuto un diritto di proposta, di concerto con il Presidente del Consiglio Direttivo, per la composizione del nuovo Comitato.
3. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un presidente e nomina il proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora linee programmatiche in merito all'attività scientifica dell'Istituto;
 - b. presenta proposte ed esamina programmi e progetti scientifici e di ricerca;
 - c. svolge attività di consulenza per il Consiglio Direttivo, per il Presidente e per il Direttore su tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico;
 - d. di concerto con il Presidente e con il Direttore, propone la nomina dei direttori delle Aree scientifiche.
5. Il funzionamento del Comitato Scientifico è stabilito da apposito regolamento interno approvato dallo stesso comitato.
6. I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo può prevedere forme di retribuzione per l'attività svolta.

ART. 15 - DIRETTORI DELLE AREE SCIENTIFICHE

1. Per gli ambiti di attività previste dal presente statuto sono istituite aree scientifiche.
2. La guida tecnico-scientifica delle suddette aree compete ai direttori delle aree medesime, i cui compiti specifici sono stabiliti dal regolamento interno.

specifiche caratteristiche agli scopi e alle esigenze dell'Istituto. I membri possono essere riconfermati **per due volte**; comunque non si può procedere alla riconferma di più di due terzi dei membri. Al presidente uscente del Comitato Scientifico è riconosciuto un diritto di proposta, di concerto con il Presidente del Consiglio Direttivo, per la composizione del nuovo Comitato.

3. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un presidente e nomina il proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora **le** linee programmatiche in merito all'attività scientifica dell'Istituto;
 - b. presenta proposte ed esamina programmi e progetti scientifici e di ricerca;
 - c. svolge attività di consulenza per il Consiglio Direttivo, per il Presidente e per il Direttore su tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico;
 - d. di concerto con il Presidente e con il Direttore, **propone la nomina dei Direttori dei Laboratori e dei Centri di Ricerca, e dei membri dei corrispettivi Consigli Scientifici.**
5. Il funzionamento del Comitato Scientifico è stabilito da apposito regolamento interno approvato dallo stesso comitato.
6. I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo può prevedere forme di retribuzione per l'attività svolta.

ART. 15 - DIRETTORI DELLE AREE SCIENTIFICHE
abrogato

ART. 16 - CONSULTA DEI DIRETTORI DEI CENTRI

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

ART. 16 - CONSULTA DEI DIRETTORI DEI CENTRI

1. Il Presidente si avvale della Consulta dei direttori dei Laboratori e dei Centri al fine di garantire il coordinamento delle attività di studio e ricerca facenti capo all'Istituto.

ART. 17 - LABORATORI E CENTRI DI RICERCA

1. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità, istituisce Laboratori e Centri di Ricerca e di studio dotati di autonomia culturale e scientifica.
2. I Laboratori ed i Centri, disciplinati con appositi regolamenti dall'Istituto secondo criteri organizzativi tendenzialmente omogenei, sono articolazioni dell'Istituto senza personalità giuridica ed operano sulla base di deleghe amministrativo-gestionali del Consiglio Direttivo.
3. Essi hanno il compito di promuovere e realizzare attività di ricerca, di studio e culturali, in particolare in collaborazione con l'Università degli Studi della Calabria, con la quale possono essere elaborati piani di sviluppo comune in spirito di reciprocità, nonché con istituti e strutture accademiche e di ricerca, ed enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

ART. 18 - CONSIGLI SCIENTIFICI

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Consiglio Scientifico per ciascun Laboratorio e Centro di Ricerca.
2. Il Consiglio scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Istituto ed in questa veste fornisce pareri obbligatori, sia sotto il profilo qualitativo che economico - finanziario, sui programmi annuali e pluriennali proposti dal Direttore del Centro, nonché sulle loro significative variazioni.

1. Il Presidente si avvale della Consulta dei direttori dei Laboratori e dei Centri al fine di garantire il coordinamento delle attività di studio e ricerca facenti capo all'Istituto.

ART. 17 - LABORATORI E CENTRI DI RICERCA

1. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità, istituisce Laboratori e Centri di Ricerca e di studio dotati di autonomia culturale e scientifica.
2. I Laboratori ed i Centri, disciplinati con appositi regolamenti dall'Istituto secondo criteri organizzativi tendenzialmente omogenei, sono articolazioni dell'Istituto senza personalità giuridica ed operano sulla base di deleghe amministrativo-gestionali del Consiglio Direttivo.
3. Essi hanno il compito di promuovere e realizzare attività di ricerca, di studio e culturali, in particolare in collaborazione con l'Università degli Studi della Calabria, con la quale possono essere elaborati piani di sviluppo comune in spirito di reciprocità, nonché con istituti e strutture accademiche e di ricerca, ed enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

ART. 18 - CONSIGLI SCIENTIFICI

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Consiglio Scientifico per ciascun Laboratorio e Centro di Ricerca.
2. Il Consiglio scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Istituto ed in questa veste fornisce pareri obbligatori, sia sotto il profilo qualitativo che economico - finanziario, sui programmi annuali e pluriennali proposti dal Direttore del Centro, nonché sulle loro significative variazioni.
3. Esso è altresì organo di valutazione della attività di ricerca svolta dal Centro ed è organo di verifica in ordine allo stato di avanzamento delle ricerche

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

3. Esso è altresì organo di valutazione della attività di ricerca svolta dal Centro ed è organo di verifica in ordine allo stato di avanzamento delle ricerche ed al conseguimento degli obiettivi proposti. In tale veste il Consiglio scientifico riferisce tramite il suo Presidente al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Istituto.
4. Il Consiglio scientifico è composto da esperti, di comprovata esperienza nei settori di interesse del Centro, in numero non inferiore a 3 e di norma non superiore a 12. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Istituto.
5. Ogni Consiglio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

ART. 19 - ORGANI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA

1. Sono organi dei Centri il Direttore ed il Comitato consultivo, laddove deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. In considerazione delle specificità e delle tradizioni dei singoli Laboratori e Centri, il Consiglio Direttivo può istituire presso ciascun Centro, con modalità da definire mediante regolamento, un Comitato direttivo di nomina del Direttore, con compiti di coordinamento e promozione delle attività scientifiche del Centro stesso.

ART. 20 - DIRETTORI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA

1. Il Direttore di ciascun Laboratorio o Centro è nominato dal Consiglio Direttivo. La nomina avviene all'interno di una rosa di nomi proposta al Consiglio Direttivo dal Presidente, il quale preventivamente acquisisce anche motivate segnalazioni del Comitato direttivo e sente il Comitato consultivo.
2. Il Direttore propone i progetti della cui attuazione è responsabile; gestisce i beni e gli strumenti affidati al Centro per l'esercizio della sua attività e di essi è parimenti responsabile; coordina l'attività di tutto il personale messo a disposizione del Centro.
3. Il Direttore è tenuto a sottoporre programmi di ricerca, previsioni di bilancio annuali e pluriennali, relazioni consuntive e relativi pareri del Comitato

ed al conseguimento degli obiettivi proposti. In tale veste il Consiglio scientifico riferisce tramite il suo **Coordinatore, al Comitato Scientifico**, al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Istituto.

4. Il Consiglio scientifico è composto da esperti, di comprovata esperienza nei settori di interesse del Centro, in numero non inferiore a 3 e di norma non superiore a 12. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Istituto **sentito il parere del Comitato Scientifico.**
5. Ogni Consiglio elegge nel suo seno il proprio **Coordinatore.**
6. **Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.**

ART. 19 - ORGANI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA

1. Sono organi dei Centri il Direttore, il **Consiglio Scientifico ed il Comitato Direttivo, ove esso sia stato deliberato dal Consiglio Direttivo.**
2. In considerazione delle specificità e delle tradizioni dei singoli Laboratori e Centri, il Consiglio Direttivo può istituire presso ciascun Centro, con modalità da definire mediante regolamento, un Comitato direttivo di nomina del Direttore, con compiti di coordinamento e promozione delle attività scientifiche del Centro stesso.

ART. 20 - DIRETTORI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA

1. Il Direttore di ciascun Laboratorio o Centro è nominato dal Consiglio Direttivo. La nomina avviene all'interno di una rosa di nomi proposta al Consiglio Direttivo dal Presidente, il quale preventivamente acquisisce motivate segnalazioni del **Comitato Scientifico, del Comitato direttivo (laddove previsto) e sente il Consiglio Scientifico.**
2. Il Direttore propone i progetti della cui attuazione è responsabile; gestisce i beni e gli strumenti affidati al Centro per l'esercizio della sua attività e di essi è parimenti responsabile; coordina l'attività di tutto il personale messo a disposizione del Centro.
3. Il Direttore è tenuto a sottoporre programmi di ricerca, previsioni di bilancio annuali e pluriennali, relazioni consuntive e relativi pareri del **Consiglio**

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

consultivo (laddove previsto) all'approvazione del Consiglio Direttivo, tramite il Presidente dell'Istituto.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di membro del Consiglio scientifico.

ART. 21 - COMITATI CONSULTIVI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA

- a. Il Comitato consultivo, laddove deliberato dal Consiglio Direttivo, è organo di consultazione obbligatoria del Direttore del Laboratorio o Centro. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dal personale addetto alla ricerca, con modalità da definirsi mediante apposito regolamento.
- b. Il Comitato consultivo esprime al Direttore pareri obbligatori sui progetti di ricerca, le previsioni di bilancio annuali e pluriennali e le relazioni consuntive. Il Direttore, qualora si discosti dal parere del Comitato, motiva la sua decisione nei termini previsti dal regolamento.

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale si compone di almeno tre membri, non soci dell'Istituto, di nomina assembleare e dura in carica quattro anni. I sindaci eleggono, tra loro, un presidente, che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
2. Il Collegio controlla la contabilità e l'intera gestione finanziaria dell'Istituto.

ART. 23 - PATRIMONIO E MEZZI

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili, acquisiti a qualsiasi titolo e anche da lasciti e donazioni
2. Le rendite dell'Istituto sono costituite:
 - a. dai frutti del patrimonio;
 - b. dalle quote associative dei soci fondatori, sostenitori e ordinari;
 - c. dai contributi straordinari dei soci, di persone ed enti;
 - d. dalle vendite e dai proventi conseguiti a fronte delle attività dell'Istituto.

TESTO MODIFICATO

Scientifico all'approvazione del Consiglio Direttivo, tramite il Presidente dell'Istituto.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di membro del Consiglio Scientifico.

ART. 21 - COMITATI CONSULTIVI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA

Abrogato

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale si compone di almeno tre membri, non soci dell'Istituto, di nomina assembleare e dura in carica quattro anni. I sindaci eleggono, tra loro, un presidente, che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
2. Il Collegio controlla la contabilità e l'intera gestione finanziaria dell'Istituto.

ART. 23 - PATRIMONIO E MEZZI

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili, acquisiti a qualsiasi titolo e anche da lasciti e donazioni
2. Le rendite dell'Istituto sono costituite:
 - a. dai frutti del patrimonio;
 - b. dalle quote associative dei soci fondatori, sostenitori e ordinari;
 - c. dai contributi straordinari dei soci, di persone ed enti;
 - d. dalle vendite e dai proventi conseguiti a fronte delle attività dell'Istituto.

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

ART. 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 25 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e redige il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E' inoltre corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione dell'Istituto e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.
2. Il bilancio deve essere inoltrato dal Consiglio Direttivo al Collegio sindacale, con la relazione di accompagnamento, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea che deve discuterlo.
3. Il Collegio sindacale predispone le proprie osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
4. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Istituto, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'assemblea. I soci possono prenderne visione presso la sede dell'Istituto.

ART. 26 – SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.
2. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i relativi poteri.

ART. 27 - COLLEGIO ARBITRALE

ART. 24 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 25 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e redige il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E' inoltre corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione dell'Istituto e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.
2. Il bilancio deve essere inoltrato dal Consiglio Direttivo al Collegio sindacale, con la relazione di accompagnamento, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea che deve discuterlo.
3. Il Collegio sindacale predispone le proprie osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
4. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Istituto, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'assemblea. I soci possono prenderne visione presso la sede dell'Istituto.

ART. 26 – SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.
2. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i relativi poteri.

ART. 27 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le controversie tra l'Istituto ed i soci, gli amministratori, i revisori contabili ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto saranno affidate per la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza a norma del relativo Regolamento

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

1. Tutte le controversie tra l'Istituto ed i soci, gli amministratori, i revisori contabili ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto saranno affidate per la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale.
2. stabilito nel Regolamento e secondo equità.
3. Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

- I. Per l'Anno Sociale 2004/2005 le quote associative sono fissate in:
 - a. €500,00 annue per gli enti al di sotto dei 15000 abitanti
 - b. € 1.000,00 annue per gli enti da 15001 fino a 50000 abitanti
 - c. € 1.500,00 annue per gli enti al di sopra dei 50000 abitanti
 - d. € 1.500,00 annue per gli enti sovra comunali
 - e. € 5.000,00 annue per gli enti provinciali
 - f. € 2.500,00 per enti privati
- II. I privilegi relativi allo status di socio fondatore saranno stabiliti nell'ambito della prima riunione dell'Istituto.

TESTO MODIFICATO

- arbitrale, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento e secondo equità.
2. Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

- I. Per l'Anno Sociale 2004/2005 le quote associative sono fissate in:
 - a. €500,00 annue per gli enti al di sotto dei 15000 abitanti
 - b. € 1.000,00 annue per gli enti da 15001 fino a 50000 abitanti
 - c. € 1.500,00 annue per gli enti al di sopra dei 50000 abitanti
 - d. € 1.500,00 annue per gli enti sovra comunali
 - e. € 5.000,00 annue per gli enti provinciali
 - f. € 2.500,00 per enti privati
- II. I privilegi relativi allo status di socio fondatore saranno stabiliti nell'ambito della prima riunione dell'Istituto.

BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO



BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO



BOZZA MODIFICA STATUTO

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

